SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
7 aprile 1987 *

Nella causa 32/86,

Società industrie siderurgiche meccaniche e affini (Sisma) SpA, con sede in Milano rappresentata dall'avv. Franco Pasquali, del foro di Bolzano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. C. Wolter, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Sergio Fabro, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, assistito dall'avv. Paolo de Caterini del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Georges Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg.

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento o, in subordine, la riforma della decisione individuale della Commissione notificata l'8 gennaio 1986, con la quale si infligge un'ammenda alla ricorrente in virtù dell'art. 58 del trattato CECA,

LA CORTE, (seconda sezione),

composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore

vista la relazione d'udienza, ed in seguito della trattazione orale del 21 gennaio 1987,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 febbraio 1987, ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: l'italiano.

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1986, la Società industrie siderurgiche meccaniche e affini SpA presentava, a norma dell'art. 36 del trattato CECA, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 1985, con la quale le si infligge un'ammenda di 85 650 ecu per il superamento delle sue quote di produzione del primo trimestre 1984, in applicazione dell'art. 58 del trattato CECA e dell'art. 12 della decisione generale della Commissione 31 gennaio 1984, n. 234/84/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 29, pag. 1) e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta.

2 Per quanto riguarda gli antefatti, i mezzi e gli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo per quanto è necessario ad illustrare il ragionamento della Corte.

I — Sulla domanda di annullamento

a) *Sulla presunta violazione delle forme sostanziali*

3 La ricorrente sostiene che la Commissione non si sarebbe attenuta alle forme sostanziali, viste

— l'incertezza di data e termini risultante dal testo della decisione e dalla lettera di trasmissione, i quali non consentono di stabilire se la decisione sia stata adottata dalla Commissione il 20 o il 27 dicembre 1985,

— l'incertezza circa la procedura seguita dalla Commissione nell'adozione della propria decisione,

— il carattere non pertinente del rinvio alla modifica della decisione generale n. 234/84/CECA apportata dalla decisione generale della Commissione 30 set-

tembre 1985, n. 2760/85 (GU L 260, pag. 7), in quanto quest'ultima non era ancora in vigore allorché è avvenuto il superamento,

— la carenza di motivazione, in quanto la decisione non riporta né le quote di produzione attribuite né il calcolo aritmetico del superamento di cui si fa carico.

4 La Commissione ha dichiarato che la decisione litigiosa, pur se reca la data del 27 dicembre 1985, è stata adottata il 20 dicembre 1985, come si indica nella lettera di trasmissione. Si deve osservare che la comunicazione relativa alla decisione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (GU C 347 del 31.12.1985, pag. 1), conferma la versione della Commissione. La menzione del 27 dicembre rappresenta quindi un semplice errore di trascrizione. È opportuno osservare d'altro canto che l'incertezza risultante da questo errore non ha potuto arrecare alcun pregiudizio alla ricorrente, poiché la decisione è entrata in vigore al momento della sua notifica. Ne consegue che la prima parte del mezzo è infondata.

5 Nell'atto introduttivo, la ricorrente non ha svolto alcun argomento a sostegno della seconda parte del suo mezzo, salvo l'improbabilità di una riunione della Commissione durante le feste di fine d'anno. Dopo la comunicazione, in allegato alla controreplica, della circolare interna in materia di procedure relative alle sanzioni, approvata dalla Commissione il 5 settembre 1984 [doc. SEC (84) 1365], la ricorrente ha precisato il proprio mezzo sostenendo all'udienza che la procedura scritta accelerata e semplificata, contemplata da detta circolare e, secondo la Commissione, seguita nella fattispecie, non si applica in caso di sanzioni per superamento di quota.

6 È vero che né le sanzioni per superamento di quota né quelle per il mancato rispetto delle norme sui prezzi sono espressamente menzionate nella parte della circolare che elenca le decisioni che costituiscono oggetto di detta procedura. Queste sanzioni sono tuttavia menzionate nel titolo del documento ed emerge chiaramente dal suo contenuto che la circolare mira a modificare e ad estendere la procedura seguita in precedenza per l'adozione delle decisioni relative per l'appunto a dette sanzioni. La censura fondata sul fatto che la decisione litigiosa sia stata adottata secondo la procedura scritta accelerata e semplificata non può venire accolta.

7 Il richiamo, nella decisione litigiosa, all'ultima modifica della decisione generale è conforme alla prassi secondo la quale si deve dare al lettore un'informazione completa circa le modifiche della decisione di base. Il fatto che la Commissione vi faccia richiamo nella decisione non significa per nulla che essa abbia applicato retroattivamente questa modifica che, d'altro canto, è priva di pertinenza per un caso come quello qui preso in considerazione. Questa parte del mezzo è quindi carente in fatto.

8 Quanto alla censura diretta contro la motivazione della decisione impugnata, è opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (vedasi tra l'altro sentenza 28 marzo 1984, Bertoli/Commissione, 8/83, Racc. 1984, pag. 1649), l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di quest'obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato.

9 Nella fattispecie, la decisione litigiosa indica l'entità del superamento rilevato e l'aliquota dell'ammenda applicata. Essa si richiama espressamente alle lettere con le quali la Commissione ha comunicato alla ricorrente le quote assegnate e le censure di superamento delle stesse per il trimestre in questione, nonché all'audizione della ricorrente circa detto superamento; nella decisione si controbattono inoltre gli argomenti svolti dalla ricorrente a propria difesa nel corso della fase amministrativa del procedimento. Vista in questo contesto e tenuto conto del modo in cui la ricorrente ha partecipato al procedimento di elaborazione dell'atto, la decisione impugnata le ha quindi fornito tutte le informazioni necessarie per valutarne la fondatezza. Inoltre l'insieme dei documenti inviati alla ricorrente nel corso della fase amministrativa hanno consentito alla Corte di esercitare pienamente il proprio sindacato di legittimità.

10 Da quanto precede deriva che il mezzo fondato sulla violazione di forme sostanziali va respinto integralmente.

b) *Sulla presunta infrazione al trattato e alla decisione generale*

11 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto, nel calcolo del superamento, di tutte le quote di produzione che le spettavano di diritto per il primo trimestre 1984. In particolare, essa sostiene che le spetta una quota aggiuntiva di 1 491 tonnellate di prodotti della categoria VI destinati all'Unione Sovietica e un aumento di 1 428 tonnellate, corrispondente ad un ordinativo sovietico di profilati speciali.

12 La quota supplementare di 1 491 tonnellate è stata concessa in base all'art. 14 C della decisione generale della Commissione 28 luglio 1983, n. 2177/83/CECA, che proroga il regime di sorveglianza e di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 208, pag. 1). Secondo il tenore di questa disposizione, la Commissione poteva attribuire alle imprese che ne avessero fatto richiesta e che avevano ottenuto ordini destinati ai paesi terzi che superassero di oltre il 10% la frazione di quota che l'impresa non era autorizzata a fornire sul mercato comune, una quota supplementare corrispondente al quantitativo eccedente. Avendo ricevuto un ordine sovietico, la ricorrente sollecitava detta quota con lettera del 15 settembre 1983. Poiché la Commissione ha concesso la quota aggiuntiva solo con lettera del 29 dicembre 1983, pervenuta alla ricorrente il 9 gennaio successivo, questa sostiene che detta quota va riportata al primo trimestre del 1984.

13 È tuttavia opportuno rilevare che la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente per superamento, nel quarto trimestre nel 1983, della quota per la categoria VI e che, calcolando questo superamento, essa ha tenuto debito conto della quota supplementare di 1 491 tonnellate. Poiché la ricorrente ha quindi fruito dell'inclusione di detta quota nell'ambito di una decisione precedente che essa non ha contestato, non può pretendere ora che si tenga conto della stessa quota una seconda volta nel computo del superamento per il primo trimestre del 1984.

14 In seguito ad un secondo ordinativo sovietico di 4 452 tonnellate da consegnarsi nel primo trimestre 1984, la ricorrente, con lettera del 10 febbraio 1984, chiedeva una seconda quota supplementare a norma dell'art. 14, lett. c), della decisione n. 234/84/CECA, che è simile allo stesso articolo della summenzionata decisione n. 2177/83/CECA e la Commissione, con decisione del 17 aprile 1984, le concedeva una quota supplementare di 610 tonnellate per il primo trimestre del 1984. La

ricorrente non contesta che la Commissione abbia tenuto conto di detta quota supplementare di 610 tonnellate nel calcolo del superamento che costituisce oggetto della decisione litigiosa.

15 L'ordinativo sovietico di 1 428 tonnellate verte su profilati speciali « da consegnarsi entro il 15 aprile 1984 », come la ricorrente ha fatto presente alla Commissione con lettera del 19 marzo 1984. La ricorrente non ha chiesto quote supplementari per questo ordinativo, esprimendo invece nella sua lettera il parere che detti profilati speciali potevano fabbricarsi totalmente fuori quota.

16 Così stando le cose, non si può far carico alla Commissione di non aver tenuto conto di questi quantitativi nel calcolo della quota supplementare di 610 tonnellate per il primo trimestre del 1984. D'altra parte, hanno agito correttamente i servizi della Commissione allorché, con lettera 22 maggio 1984, hanno informato la ricorrente che i prodotti speciali sono pure soggetti al regime di quote e che l'ordinativo in questione non poteva, considerato a sé stante, consentire la concessione di una quota supplementare in virtù dell'art. 14, lett. c), della decisione n. 234/84/CECA.

17 Ne consegue che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la Commissione abbia omesso di tener conto di un qualsiasi quantitativo che le spettasse di diritto per il primo trimestre del 1984. Il secondo mezzo della ricorrente va quindi disatteso.

II — Sulla richiesta di riduzione dell'ammenda

18 La ricorrente fa carico alla Commissione di aver adottato la decisione litigiosa in modo automatico, senza operare un esame approfondito delle particolarità della situazione dell'impresa in questione. Essa chiede che l'ammenda venga ridotta ad un importo simbolico tenuto conto, da un lato, della situazione di incertezza e delle difficoltà nelle quali essa si dibatteva, date le irregolarità nel comportamento della Commissione e, d'altro canto, del fatto che per eseguire lavori inerenti la ristrutturazione dell'impresa è stato necessario chiudere determinati impianti durante una parte del terzo trimestre del 1983, il che ha implicato l'impossibilità di utilizzare circa 8 000 tonnellate delle quote spettanti per l'intero 1983.

19 Risulta dall'esame testé condotto sulla domanda di annullamento che gli addebiti mossi dalla ricorrente alla Commissione, che avrebbe commesso irregolarità nell'attribuzione delle quote, non sono giustificati. Per quanto riguarda il mancato

utilizzo di una parte delle quote per il terzo trimestre del 1983, la Commissione ammette che la ricorrente le aveva comunicato la sua intenzione di riportare questa parte al quarto trimestre. Essa ammette di aver tardato nel rettificare questa interpretazione erronea dell'art. 11, n. 3, lett. d), della decisione n. 2177/83/CECA, che non consente tale riporto se non per motivi di forza maggiore o di sospensione della produzione per riparazioni. La Commissione ha tuttavia tenuto conto di questa circostanza riducendo a metà le ammende non solo per il quarto trimestre 1983, decisione che la ricorrente non ha impugnato giurisdizionalmente, ma anche per il trimestre ora in questione, vale a dire il primo trimestre 1984.

20 Dato che la Commissione ha già tenuto conto della situazione particolare della ricorrente e che le circostanze invocate non giustificano una riduzione supplementare dell'ammenda litigiosa, questa va confermata.

21 Per questi motivi il ricorso deve essere respinto in tutti i suoi punti.

Sulle spese

22 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e quindi le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Le spese sono poste a carico della ricorrente.

O'Higgins Due Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 aprile 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

T. F. O'Higgins